

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 02/12/2024

FATTO

Con ricorso del 26.6.2024, parte attrice afferma che in data 14.11.2023 presentava una richiesta di cessione per lavori di ristrutturazione relativi all'appartamento di cui è comproprietaria al 50% insieme al coniuge. Il 13.02.2024, parte resistente riscontrava negativamente la sua domanda, rilevando l'erroneità di due documenti allegati. Il ricorrente presentava reclamo via PEC il 6.3.2024 contestando il rifiuto dell'intermediario ed evidenziando invece la correttezza della documentazione trasmessa. Dopo aver sollecitato con una nota del 26.3.2024 una risposta al ticket aperto e non aver ricevuto un riscontro, si rivolge all'Arbitro per ottenere una «corretta valutazione» e l'accoglimento della sua istanza di cessione del credito, peraltro presentata dal coniuge comproprietario dell'immobile negli stessi termini e accolta senza la rilevazione di alcuna criticità.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, in via pregiudiziale, eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario, in quanto le doglianze presentate vertono sull'applicazione della normativa fiscale, la quale esula dalla competenza dell'arbitro, come chiarito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 4202/2022; nonché l'inammissibilità della domanda perché volta a ottenere un *facere infungibile* e una pronuncia costitutiva. In via subordinata, l'intermediario eccepisce l'infondatezza della domanda, in quanto dalle verifiche effettuate in fase di istruttoria venivano rilevate le seguenti non conformità dell'istanza, di seguito dettagliate:

- i) nel contratto di appalto stipulato con la ditta non era presente la sua sottoscrizione per accettazione ma solo quella del fornitore;
- ii) era mancante il bonifico relativo alla fattura n. 105/001 del 19.6.2023;
- iii) inoltre, al termine di una seconda verifica, risultava mancante anche la fattura del 27.7.2023 di L* M* per € 940,00.

In ultimo, parte resistente richiama quanto espressamente indicato nell'art. 4.1 della Proposta di cessione, secondo cui può rifiutare a proprio insindacabile giudizio la proposta di acquisto del credito.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all'Arbitro «che la mia richiesta di cessione del credito sia correttamente valutata e accolta». Dal canto suo, l'intermediario chiede al Collegio «di dichiarare la propria incompetenza a conoscere della questione sottesa al ricorso proposto [dal ricorrente] ovvero, in subordine, di volerlo dichiarare inammissibile per la natura costitutiva della domanda avanzata, relativamente alla richiesta di rivalutazione della pratica di cessione. In subordine chiede il rigetto del ricorso, stante la piena osservanza da parte [dell'intermediario] della normativa di riferimento».

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto vertente su materia tributaria sottratta alla competenza dell'Arbitro. Ai fini della disamina dell'eccezione di inammissibilità, appare opportuno perimetrare l'oggetto della controversia, richiamando quanto disposto dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 9642 del 22.6.2022: «la circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell'ABF. Resta ferma l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d'imposta». Ciò comporta che la condotta dell'intermediario possa allora essere sindacabile davanti all'ABF quando concerna, non già la formazione ed il riconoscimento del credito, ma vicende attuative (al di fuori dei contenuti o anche successive alla stipulazione della cessione, e perciò – e in ogni caso – a valle della disponibilità dei già maturati crediti oggetto) del negozio di cessione. A tal proposito occorre dunque valutare se, nel caso in esame, vengano in rilievo questioni relative alla formazione ed al riconoscimento del credito d'imposta, oppure valutazioni concernenti la condotta precontrattuale dell'intermediario resistente. In altri termini, nell'individuare la *causa petendi* della domanda, va verificato se l'accertamento richiesto dall'odierno ricorrente presupponga o meno una valutazione sulla condotta tenuta dalla Banca nell'istruttoria della pratica di cessione del credito d'imposta, alla stregua dei generali principi di buona fede e correttezza (di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.) e di trasparenza e correttezza nei rapporti tra intermediari finanziari e clienti (e di cui all'art. 127, comma 1, TUB).

Al riguardo, si osserva che con nota del 13.2.2024 l'intermediario riscontrava negativamente la richiesta di cessione del credito del ricorrente, proprietario al 50% di un immobile, in forza della "non conformità" di due documenti allegati. In dettaglio: (i) nel contratto di appalto stipulato con la ditta non era presente la sua sottoscrizione per accettazione ma solo quella del fornitore; (ii) risultava mancante il bonifico relativo alla fattura n. 105/001 del 19.6.2023. Il 6.3.2024, parte ricorrente trasmetteva il contratto sottoscritto da tutte le parti coinvolte, ed evidenziava la corrispondenza fra il bonifico e la fattura. Il 26.3.2024, il ricorrente sollecitava il riscontro alla sua precedente missiva, anche in considerazione della scadenza dei termini procedurali imposti dall'Agenzia dell'Entrate, senza ottenere alcuna risposta. Nel richiamare quanto sopra, parte ricorrente insiste per

l'accoglimento della domanda, puntualizzando di aver presentato all'intermediario la stessa documentazione offerta dal coniuge comproprietario, accettata senza alcun rilievo. Così ricostruita la *causa petendi*, il ricorso risulta ammissibile (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 10496/2024), essendo volto a contestare le modalità e le tempistiche del diniego e non la sua fondatezza alla stregua dell'applicazione di norme tributarie.

2. Secondo l'intermediario, all'Arbitro sarebbe richiesta una pronuncia costitutiva, richiedendo la condanna ad un *facere infungibile*. In proposito, si rappresenta che le "Disposizioni" procedurali ABF, in particolare alla sez. I, § 4, restringono la competenza dell'ABF alle questioni «aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà». I Collegi, nel rispetto dei limiti imposti dalla norma regolamentare appena citata, hanno ammesso la propria competenza in casi analoghi, interpretando le istanze dei clienti come domande di mero accertamento dell'illegittimità della condotta dell'intermediario contestata nel ricorso (*ex multis*, v. Collegio di Roma, decisione n. 1400 del 21.1.2022; Collegio di Bari, decisione n. 11870/2022).

3. Circa la valutazione del comportamento tenuto dalla Banca nel corso della vicenda, l'orientamento consolidato dei Collegi ritiene sussistente un principio di generale insindacabilità delle scelte degli intermediari in merito all'erogazione o meno di un finanziamento, ferma restando la possibile valutazione della condotta sotto il profilo della trasparenza e della correttezza. Tale principio è stato ritenuto applicabile dai Collegi ABF anche in relazione a fattispecie, analoghe a quella oggetto di ricorso, di cessione del credito fiscale del cliente (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 7147/2023 e 12326/2022 e Collegio di Roma, decisione n. 25536/2021). In particolare, con riguardo al diniego dell'istanza di concessione, l'orientamento del Collegio si è consolidato seguendo due poli fondamentali: (a) il primo, secondo cui non sussiste alcun obbligo per gli intermediari di far credito o di rivederne le originarie condizioni, attenendo ciò al c.d. merito creditizio che rientra nell'autonomia gestionale della banca; (b) il secondo, in relazione al quale il comportamento dell'intermediario in fase di valutazione e riscontro delle richieste di finanziamento deve rispettare i canoni della buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali. Alla luce di tale ricostruzione, l'Arbitro ha ritenuto che, in caso di diniego del fido, gli intermediari devono darne contezza al cliente e anche specificarne, sia pure in forma generica, il motivo, sempre adeguatamente rapportato alle concrete circostanze individuali.

Più recentemente, il Collegio ha avuto modo di precisare che deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'intermediario quando: i) ingeneri nel cliente un legittimo affidamento nell'erogazione del finanziamento, ii) induca l'altra parte a un dispendio di tempo e risorse eccessivo, stanti le incertezze e le riserve che, nella prospettiva della banca, ancora circondano l'erogazione del finanziamento, iii) ometta di indicare le ragioni del diniego.

Sotto il profilo del legittimo affidamento, nella decisione n. 7147/2023 il Collegio di Bari ha precisato, in un caso analogo, che «l'avvio del procedimento istruttorio dell'intermediario non può contribuire a creare alcun affidamento giuridicamente rilevante in merito all'effettiva conclusione del contratto di finanziamento, essendo in questa prospettiva irrilevante anche la durata più o meno lunga dell'*iter* dell'istruttoria». Quanto al secondo profilo, è evidente che la formulazione nel tempo di richieste ulteriori ha acuito la scarsa soddisfazione del cliente per il servizio reso e lo ha costretto a una serie di adempimenti faticosi.

Il punto decisivo discriminante per la valutazione della vicenda è dato però dalla violazione del terzo profilo, vale a dire quello della pronta informazione dell'utente in ordine all'esito della pratica: un ritardo eccessivo, infatti, può nutrire il legittimo affidamento del richiedente verso l'accoglimento della domanda. I tempi su riportati non fanno intendere che il comportamento dell'intermediario sia stato coerente con la diligenza professionale

richiesta. «Orbene, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro (Collegio ABF di Roma, decisione n. 13962/2020) deve ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 1337 c.c. quando l'intermediario ingeneri nel cliente un legittimo affidamento nell'erogazione del finanziamento, induca l'altra parte a un dispendio di tempo e risorse eccessivo, ovvero ometta di indicare le ragioni del diniego. Nell'ambito della propria autonomia gestionale l'intermediario può decidere di non accettare una richiesta di finanziamento ma è necessario che fornisca riscontro con sollecitudine al cliente» (Collegio di Roma, decisione n. 3255 del 10.2.2021).

Pertanto, il Collegio valuta e dichiara illegittimo il comportamento dell'intermediario per non aver chiesto tempestivamente al cliente la documentazione mancante.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver fornito tempestive informazioni in ordine alla documentazione necessaria all'istruttoria della pratica. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA